

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 180

del 24/03/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione "collettiva" con l'Istituto Salesiano "San Bernardino" di Chiari (BS), per lo svolgimento di tirocini.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di tirocini formativi, e in particolare:

- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R. n. 825/2013;
- la Legge 13 luglio 2015 n.107, che ha l'attività di alternanza scuola-lavoro come parte integrante dei percorsi di istruzione e dell'offerta formativa scolastica;

Visti:

- i regolamenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia", adottato con Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015;

Esaminata la richiesta del 19.12.2016 (Atti Recepim. ATS Prot. n. 0113688 del 23.12.2016) formulata dall'Istituto Salesiano "San Bernardino" di Chiari (BS) ai fini della stipula di convenzione collettiva per lo svolgimento di tirocini in alternanza scuola-lavoro, in particolare – ancorché in via non esclusiva – presso il Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario con nota Prot. n. 0026238 del 17.03.2017;

Rilevato che è prestata dal medesimo Istituto apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi", con massimali conformi a quanto stabilito nel regolamento sopra richiamato;

Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta, procedendo alla stipulazione di specifica convenzione "collettiva" per lo svolgimento di tirocini;

Vista la proposta della Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'Istituto Salesiano "San Bernardino" di Chiari (BS) per la stipula di una convenzione "collettiva" per lo svolgimento di tirocini, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A" composto di pagine n. 3);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione;



- c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
- d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, alla Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali, giusta delega conferita con nota Prot. n. 0012925 del 11.02.2016;
- e) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

SCHEMA CONVENZIONE "COLLETTIVA" TRA LA A.T.S. DI BRESCIA E L'ISTITUTO SALESIANO "SAN BERNARDINO" DI CHIARI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

TRA

l'Ispettorato Salesiano Lombardo Emiliano - **Istituto Salesiano "San Bernardino"** (Soggetto Promotore), con sede legale in Milano, via Copernico n. 9, e sede operativa in Chiari, via Palazzolo n. 1 - C.F. 80034550154, rappresentato dal Direttore, Don Daniele Cucchi,

E

l'A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Soggetto Ospitante), con Sede legale in Brescia, viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale, Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Dirigente Responsabile della U.O. Affari Generali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano, giusta delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 0012925 del 11.02.2016;

PREMESSO CHE:

- la Legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- ai sensi dell'art.1 D.Lgs. 77/2005, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- l'art. 18 della L.R. 28 settembre 2006, n. 22 detta norme per la promozione e la realizzazione dei tirocini formativi presso datori di lavoro pubblici e privati;
- l'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.01.2013 Rep. Atti n. 1 CSR, individua le "Linee-guida in materia di tirocini";
- con D.P.R. 16.04.2013, n. 62 è stato emanato il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/825 del 25.10.2013 ha fissato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro Regione Lombardia n. 10031 del 05.11.2013 ha introdotto disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R.;
- la Legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, ha previsto che i percorsi di alternanza scuola lavoro, siano organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. L'A.T.S. di Brescia, in qualità di Soggetto Ospitante, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, su proposta del Soggetto Promotore, studenti in tirocinio, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. X/825 del 25.10.2013.
2. Il medesimo Soggetto Ospitante si riserva, comunque, la facoltà di valutare, di volta in volta, le richieste pervenute – secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati –, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini.

Art. 2

1. Il tirocinio, anche ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal Soggetto Ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito in Agenzia in base alla presente Convenzione viene predisposto, a cura del Soggetto Promotore, un progetto formativo individuale, contenente gli elementi minimi stabiliti dal D.D.U.O. n. 10031/2013 in premessa richiamato.
4. Non è prevista alcuna indennità e/o rimborso di partecipazione a favore dei tirocinanti.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dal Soggetto Ospitante ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013; l'inosservanza delle predette disposizioni può comportare la decadenza dal rapporto di tirocinio.

Art. 4

1. Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento al Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza, ove previsto.

Art. 5

1. Il Soggetto Ospitante garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss. mm. e ii., provvedendo:
 - alla valutazione dei rischi attinenti le lavorazioni svolte in Agenzia dai tirocinanti;
 - all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente;
 - all'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati.

2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto Ospitante.

Art. 6

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dall'A.T.S., ai sensi e secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.
2. Il Soggetto Promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'A.T.S. - entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari al totale dell'imposta dovuta.
3. La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 7

1. La presente Convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore.
2. Le parti hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione, prima della scadenza naturale, con un preavviso di almeno 30 giorni, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione via P.E.C.

Art. 8

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto.
2. Nell'ipotesi di controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. Regione Lombardia del 25.10.2013, n. X/825.

Brescia,

Firmato digitalmente
Per il "Soggetto Promotore"
Istituto Salesiano "San Bernardino"
Il Direttore
Don Daniele Cucchi

Firmato digitalmente
Per il "Soggetto Ospitante"
A.T.S. DI BRESCIA
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Responsabile U.O. Affari Generali
Dott.ssa Lucia Branca Vergano